

ROBERTO CRAVERO

Il giudizio dei sindaci e dei revisori al bilancio 2020: aspetti di particolare evidenza



Associazione
Nazionale
Commercialisti

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI PER IL COLLEGIO SINDACALE

- ❖ Pubblicazione delle nuove [Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate](#), con decorrenza 1° gennaio 2021 (18 dicembre 2020);
- ❖ ART. 6 D.L. 23/2020 e ART. 1, comma 266 L.178 30.12.2020 sulle modalità di copertura delle perdite;
- ❖ Art. 7 D.L. 23/2020 e art 38 quater D.L. 34/2020 su continuità aziendale;
- ❖ Art. 8, D.L. 23/2020 convertito L. 40/2020 su postergazione finanziamenti fatti dai soci o nei gruppi (2497-quinquies);
- ❖ *Sospensione degli ammortamenti* - Art. 60, co. 7-bis e ss del D.L. 104/2020 convertito (DL «Agosto»);
- ❖ *Rivalutazione cespiti* - Art. 11, Legge 342/2000.

GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

- ❖ **Art. 2086 c.c.:** l'imprenditore ha l'obbligo di istituire *assetti* adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della *perdita della continuità aziendale*;
- ❖ *Assetti* intesi come procedure con definizione di ruoli e responsabilità (*organizzativo*) per l'*emersione anticipata*;
- ❖ **Perdita continuità , crisi e insolvenza** – scansione degli orizzonti temporali, obblighi connessi;
- ❖ Ciclo di sana gestione: CEO **cura** gli assetti, il CdA ne **valuta** l'adeguatezza e il Collegio Sindacale **vigila** sulla stessa.

- ❖ **Assetti** → modelli di risk governance (CG, controlli interni, gestione proattiva dei rischi) che forniscano un'assurance verso *stakeholder* (fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario) della necessaria trasparenza ed affidabilità dell'informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica;
- ❖ **Approccio** → non più basato esclusivamente su set di dati storici o estrapolazioni puntuali, ma anche su analisi e valutazioni di tipo *risk-based*. Giudizio sulla capacità imprenditoriale di bilanciare la legittima e necessaria assunzione del rischio d'impresa, con l'altrettanto legittima aspettativa dei terzi di vedere tutelati i loro interessi in termini di diritti e prerogative;
- ❖ **In sintesi** → un modello di *risk governance coerente* con una gestione proattiva dei principali rischi d'impresa e confacente con l'esigenza di preconstituire adeguati presidi, a livello sia strategico che operativo.

- ❖ **Vigilanza sulle operazioni con parti correlate;**
- ❖ **Rapporti con Amministratore Unico;**
- ❖ **Scambio di informazioni;**
- ❖ **Vigilanza su rilevazione tempestiva perdita di continuità;**
- ❖ **Struttura e contenuto relazione CS al bilancio d'esercizio.**

A carattere generale:

- ❖ Controllo sull'adeguatezza degli **assetti societari**;
- ❖ Verifica della **conformità** del bilancio alle scritture contabili;
- ❖ Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno secondo il principio di **proporzionalità**;
- ❖ Rilevanza dei **flussi informativi** (organi di governance, controllo interno, organismo di vigilanza, organi di controllo);
- ❖ **Scambi di informazione** con il Revisore Legale (Norma 5.3, Art. 2409-septies, Principi di Revisione Isa Italia).

e in particolare per il bilancio 2020:

- 1. Continuità aziendale** (*going concern*);
- 2. Impairment test** (art 2426, c. 1 n. 3 CC) e OIC;
- 3. Ammortamenti e** sospensione facoltativa delle quote di ammortamento;
- 4. Rivalutazione beni** ex Lege 104/2020;
- 5. Perdite e sospensione disposizioni del CC in materia di riduzione del capitale;**
- 6. Maggior complessità** applicazione criteri di valutazione;
- 7. Sospensione della clausola di postergazione dei finanziamenti soci;**
- 8. Società di comodo** – disapplicazione normativa.

1. VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1/3)

- ❖ Art. 14 co. 2 D.Lgs. 39/2010 e OIC 11: eventuale sussistenza di incertezza significativa su eventi/circostanze tali da rendere dubbia la capacità dell'azienda di mantenere la continuità aziendale, intesa come operatività dell'azienda in qualità di entità in funzionamento;
- ❖ ISA ITALIA 570: procedure di valutazione della continuità aziendale e relativi effetti sulla Relazione di revisione;
- ❖ **Indicatori finanziari** (es. deficit patrimoniale o squilibrio patrimoniale, consistenti perdite operative, altri);
- ❖ **Indicatori gestionali** (es. perdita di mercato o clienti fondamentali, mutati scenari competitivi);
- ❖ **Altri indicatori** (es. eventi catastrofici privi di copertura assic., impossibilità di far fronte al risarcimento in caso di soccombenza in procedimenti legali in corso).

CONTINUITA' AZIENDALE - (2/3)

- ❖ Doveri di recuperare la continuità e superare la crisi;
- ❖ Ripianificazione finanziaria, strategica e industriale, revisione di assetti e governance, *business judgment rule* e confronto per valutazione di fattibilità a cura del Revisore;
- ❖ Esempi di effetti sul giudizio (Assirevi 176R)

Fattispecie	Giudizio
Il presupposto della continuità è appropriato	Senza modifica
Il presupposto della continuità è appropriato, ma esistono incertezze significative di cui non viene data adeguata informativa in bilancio	Giudizio con rilievi se il bilancio risulta comunque attendibile, altrimenti Giudizio Negativo
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale	Giudizio con rilievi per limitazioni al lavoro di revisione oppure impossibilità di giudizio, in base agli effetti di tale limitazione
Molteplici incertezze sul presupposto di continuità, opportunamente descritte in bilancio	Impossibilità di esprimere un giudizio (caso raro se l'informazione è effettivamente adeguata)

- ❖ Art. 38-quater, co. 2, L. 77/2020: «*Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell'attività di cui all'art. 2423-bis c.c. [...] **può comunque essere effettuata** sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020*»;
- ❖ Informazione in Nota Integrativa della deroga;
- ❖ In ogni caso, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle informazioni sugli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio e alla valutazione del presupposto del *going concern*, come «*complesso economico funzionante*», riportando in Nota le risultanze e gli effetti potenziali. Tale principio è condiviso anche da OIC e riportato nella Bozza del documento interpretativo 8 pubblicato in consultazione.

2. IMPAIRMENT TEST

- ❖ Intervento specifico OIC a maggio 2020 per bilancio 31.12.2019 –neutralizza effetti COVID 19 nei piani aziendali per determinare il valore d'uso degli immobilizzi;
- ❖ Per bilancio 2020 necessità di includere conseguenze ec/fin della pandemia per determinare il maggiore tra valore d'uso (attualizzazione flussi cassa + *terminal value*) e *fair value* cespiti;
- ❖ Rilevanza informazioni di fonte esterna (OIC 9)
- ❖ Criteri e fattori per la stima temporale attendibile del ritorno alla normalità (*new normal*);
- ❖ Asset materiali vs asset immateriali.

3. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - (1/2)

- ❖ OIC apre post COVID alla possibilità di revisione dei criteri (comunicazione OIC 16.7.2020) conferma con art 60 c.7-bis DL 104/2020 e bozza Docum.Interpr. OIC 9);
- ❖ Non per i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- ❖ 2426, c.1 n.2 e OIC 16 e impossibilità di interruzione dell'ammortamento – postulati della verità e prudenza;
- ❖ Informativa dettagliata in NI su **contesto** e **ragioni** della deroga e **influenza sulla rappresentazione** della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio – esame **ragionevolezza** a cura del CS;
- ❖ Riserva indisponibile pari alla quota di amm.to sospeso;
- ❖ Analisi vita utile del cespite (vincoli tecnici o contrattuali) per determinare nuovo piano post sospensione;

- ❖ La deroga non ha rilevanza fiscale (stanziamento f.do imposte differite): il recupero fiscale della quota non imputata a CE avviene a fine periodo di amm.to;
- ❖ **Circolare Assonime 11.2.2021 n. 2:**
 - ✓ le microimprese che si avvalgono di tale deroga, ne danno informazione in calce allo SP;
 - ✓ possibilità inclusione dell'avviamento;
 - ✓ la sospensione si può applicare a tutte le immobilizzazioni, a classi di cespiti o a singoli cespiti;
 - ✓ non è necessaria la mancata o ridotta utilizzazione dei beni, ma anche quando vi siano situazioni che attestino l'impatto negativo della pandemia;
 - ✓ la riserva *non può* essere distribuita o imputata a capitale, ma *può* essere utilizzata a copertura perdite.

4. RIVALUTAZIONE BENI EX LEGE 104/2020 (1/2)

- ❖ Art. 110 del **D.L. 104/2020** convertito (DL «Agosto»);
- ❖ I soggetti dell'art 73, co. 1. lett.) a-b del TUIR, non IAS, e dell'art. 15 della L. 342/2000, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni, in società controllate o collegate presenti in bilancio al 31.12.2019, nel bilancio dell'esercizio successivo;
- ❖ Rivalutazione a soli fini civilistici o anche fiscali con imposta sostitutiva del **3%**, e possibile affrancamento della riserva con imposta sostitutiva del **10%** (imposte sostitutive da versare in max **3 rate**);
- ❖ **Riconoscimento fiscale** del maggior valore: dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (31.12.2021);
- ❖ «**Moratoria fiscale**» in caso di realizzo dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (01.01.2024);

- ❖ CS deve **indicare** nella sua relazione i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e **attestare** che la rivalutazione non ecceda il valore «*effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentari italiani o esteri*» – Art. 11, Legge 342/2000;
- ❖ **Circolare Assonime 13/2001**: il Collegio deve acquisire la documentazione utilizzata dagli amministratori, al fine di valutare le ragioni che hanno orientato gli stessi all'utilizzo di determinati criteri, nonché la correttezza delle metodologie contabili adottate, ma senza sindacare la correttezza dei criteri, in quanto ciò richiede competenze tecniche proprie degli amministratori.

5. PERDITE E AZIONE SUL CAPITALE (1/2)

- ❖ **ART. 6 D.L. 23/2020**: sospensione obblighi di riduzione del capitale sociale derivanti da perdite registrate nel periodo **09/04/2020 – 31/12/2020**; nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento ex 2485 cc;
- ❖ **Art. 1, co. 266 L. 178/2020** (Legge di bilancio 2021): il termine di tale adempimento è posticipato sino al quinto esercizio successivo;
- ❖ Interpretazione **MISE**, Circolare Prot. 26890 del 29.1.2021: oggetto della norma in esame sono unicamente le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensenti la data del 31 dicembre 2020);
- ❖ Circolare **Assonime** n. 3 del 25/02/2021: la sospensione sino alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020 è estesa alle perdite maturate nel 2019, rilevate nel 2020, nonché a quelle che matureranno dal 2021 al 2025;

- Massima 196 **Consiglio Notarile MI**: sospensione riguarda tutte le perdite esistenti nell'esercizio in corso al 31.12.2020; se post, valgono le regole ordinarie, ma durante i primi 5 esercizi, obblighi di riduzione solo perdite **in sé** sufficienti a ridurre il CS di **oltre 1/3**;
- L'eventuale accertamento anticipato della causa di **scioglimento** della società ad opera degli amministratori (ai sensi dell'art. 2485 del codice civile), potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo;
- Informativa in **Nota Integrativa**, con specificazione, in appositi prospetti, dell'origine della perdita nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

6. MAGGIOR COMPLESSITA' DI VALUTAZIONE

- ❖ Analisi della regolarità nell'esecuzione dei pagamenti della clientela, moratorie concesse e nuovi tassi di rotazione per l'analisi di solvibilità e il presumibile valore di realizzo dei crediti;
- ❖ Analisi del criterio di attribuzione dei costi generali di produzione (non diretti su prodotto) da spalmare su una produzione «*standard*» - rischio sopravvalutazione stock;
- ❖ Analisi merci e dello *slow moving* e *no moving* - svalutazione?;
- ❖ Vigilanza sulla corretta applicazione dei requisiti, a partire dalla verifica dei presupposti di spettanza delle varie agevolazioni fiscali e contributi (es. calo del fatturato), sino al trattamento contabile e fiscale degli stessi;
- ❖ Conteggi imposte e società comodo - *next slide*.

7. POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

- ❖ Art. 8, **D.L. 23/2020** convertito L. 40/2020;
- ❖ Per i finanziamenti soci effettuati dal **09/04/2020 al 31/12/2020** non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies del c.c., dal che non vige la clausola di postergazione al rimborso degli stessi rispetto gli altri debiti;
- ❖ Obiettivo: favorire l'afflusso di risorse nelle società;
- ❖ In **Nota integrativa** dovrà essere indicato separatamente l'importo di tali finanziamenti, anche nei bilanci a venire;
- ❖ La norma richiama gli artt. del CC nella sezione dedicata alle Srl, ma la giurisprudenza tende ad estenderli anche alle Spa di piccole dimensioni (*Cassazione 16291/2018*).

8. SOCIETA' DI COMODO

- ❖ La conversione del Decreto «Cura Italia», **Legge 27/2020**, **non** ha recepito l'emendamento sulla disapplicazione generalizzata della disciplina per periodo in corso al 31.12.2020 con emergenza Covid-19;
- ❖ **Causa di disapplicazione potenziale:** «*adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*», **non** sembra vi possa essere un'estensione automatica ai soggetti colpiti dalla crisi da Covid-19 quale causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
- ❖ Possibilità di presentare istanza di interpello o fare un'autonoma valutazione della sussistenza delle **condizioni oggettive** che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi minimi.

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- ❖ **OIC 29**: recepimento dei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento di bilancio, altrimenti deve esserne data informazione in Nota Integrativa solo qualora siano rilevanti;
- ❖ E' stato fulcro di dibattito per i **bilanci 2019**: indubbiamente l'emergenza epidemiologica non ha prodotto impatti sui bilanci ante 2020, ma data l'enorme portata, è stata data indicazione nei documenti di bilancio, quali la NI e la Relazione sulla Gestione;
- ❖ Per quanto riguarda i **bilanci 2020**, la pandemia è riflessa in ogni aspetto, dalle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, all'andamento gestionale in ottica previsionale, alle deroghe di cui la società si è avvalsa.

- ❖ Norma 7.1 e coordinamento tra giudizio sul bilancio fornito dal revisore nella propria relazione (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) e le proposte in ordine all'approvazione del bilancio e i giudizi rilasciati nella propria relazione;
- ❖ Una **novità** di assoluto rilievo contenuta nella Norma 7.1 è l'indicazione su come coordinare le osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio con i diversi giudizi che potrebbero essere rilasciati nella relazione di revisione;
 1. GIUDIZIO CON RILIEVI;
 2. IMPOSSIBILITA' AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO;
 3. NEGATIVO;
 4. «NO OPINION».

Grazie per l'attenzione!

ROBERTO CRAVERO